

**REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI  
RESIDENZIALI E LE ATTIVITA' DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NEI  
CENTRI URBANI (VERSIONE 08 novembre 2012)**

**INDICE**

**CAPITOLO I – PARTE GENERALE**

**TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI**

Art. 1 - Oggetto e finalità	pag. 2
Art. 2 - Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni	pag. 3
Art. 3 - Definizioni	pag. 4

**CAPITOLO II – PARTE SPECIALE**

**TITOLO I - TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI**

Art. 4 - Indicazioni operative a tutela dei cittadini contermini per la tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali	pag. 5
Art. 5 - Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso di alcool	pag. 6
Art. 6 - Indicazioni operative in materia di acustica nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 7

**TITOLO II – ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

Art. 7 – Orari della città	pag. 8
Art. 8 - Ulteriori misure di tutela degli abitati	pag. 9
Art. 9 - Concessioni Dehors	pag. 10
Art. 10 - Referenti per la Sicurezza	pag. 10
Art. 11 - Restrizioni viabilistiche	pag. 10

**TITOLO III – APERTURA E TRASFERIMENTO DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Art. 12 – Norma transitoria: inibizione all'apertura di nuovi Pubblici Esercizi a titolo prevalente nell'ambito della zona monumentale ed al trasferimento in tale ambito da altre zone della città	pag. 11
---	---------

**TITOLO IV – ACCORDI EX ART. 11 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241**

Art. 13 - Contenuti degli accordi ex art. 11 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago	pag. 11
Art. 14 - Premialità dei comportamenti virtuosi	pag. 12
Art. 15 – Monitoraggio	pag. 13

**TITOLO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 16 – Sanzioni amministrative	pag.13
Art. 17 – Entrata in vigore e disposizioni finali	pag. 13

ALLEGATO A	pag. 14
ALLEGATO B	pag. 16

NOTE	pag 18
------	--------

## CAPITOLO I – PARTE GENERALE

### TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

#### Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione<sup>i</sup> e dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.<sup>ii</sup>, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico e delle Leggi ed in armonia con le norme statutarie e regolamentari del Comune di Parma, è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nei centri urbani, mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti interni ed esterni sull'ambiente urbano derivanti dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le disposizioni introdotte con il presente atto regolamentare risultano connesse a finalità di tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine pubblico e, pertanto, sono pienamente coerenti con la legislazione sotto riportata in materia di liberalizzazione delle attività economiche, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamati, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute ed alla sicurezza dei passanti, della cittadinanza residente e delle forze di polizia, nonché alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale<sup>iii</sup>.
3. Ai sensi dell'Art. 31, comma 2) del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214:  
*“Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. (...)”*
4. Ai sensi dell'art 3 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, con L. 14 settembre 2011, n. 148:  
*Comuni, Province, Regioni e Stato, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:*
  - a) *vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;*
  - b) *contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;*
  - c) *danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;*
  - d) *disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;*
  - e) *disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica”*.
5. Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni con L. 24 marzo 2012 n. 27:
  1. *“(…) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del*

*principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:*

*a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità';*

*b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.*

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica".

6. Le finalità del presente regolamento sono perseguite mediante normazione autonoma o integrativa di disposizioni generali o speciali.

7. Il presente regolamento trova applicazione nell'intero territorio comunale.

## **Art. 2 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni**

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento sono affidate al personale di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981 e s.m.i.. Le suddette funzioni, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, possono essere attribuite anche al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi, sulla base di specifici provvedimenti del Comune.

2. Le predette funzioni sono esercitate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. (Modifiche al sistema penale) e della Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

### Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

- *esercizi pubblici*: locali in cui l'accesso è libero a chiunque ed in cui si svolge un'attività imprenditoriale di tipologia commerciale, artigianale o di somministrazione, assoggettata a disciplina e controllo amministrativo;
- *esercizi artigianali alimentari*, attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (ad es. pizzerie da asporto, kebab, gelaterie, etc.);
- *esercizi commerciali di vendita al dettaglio*, attività svolte professionalmente dirette all'acquisto ed alla rivendita, su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, direttamente al consumatore finale;
- *circoli privati*, libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi (culturali, ricreativi, sportivi ecc..) comuni in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuabile di persone (soci), al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;
- *esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*, le attività di vendita con il servizio per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
- *attrattori/drink spot*, strutture o elementi (dehors mobili, punti d'appoggio, posacenere, etc.) strategicamente collocati, atti a fungere da richiamo per la clientela stazionante all'esterno degli esercizi pubblici, al fine di evitarne la permanenza sulla pubblica strada;
- *ambiente urbano*: l'equilibrio fra spazio pubblico e spazio privato, socialità e riservatezza, funzionalità e bellezza, lavoro e tempo libero, fra diverse classi sociali e diverse generazioni, equilibrio e armonia che sono la cifra stessa della città come organismo artificiale che realizza le condizioni ambientali ideali;
- *quiete pubblica*: mantenimento del clima acustico entro i limiti della normale tollerabilità, anche in relazione alla classificazione acustica delle varie aree;
- *sicurezza urbana*: un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità<sup>1</sup> nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale (D.M. Interno 5 agosto 2008)<sup>iv</sup>;
- *incolumità pubblica*: si intende l'integrità fisica della popolazione;
- *spazi e aree pubbliche o a uso pubblico*: luoghi fisici caratterizzati da un uso sociale collettivo;
- *attività accessorie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*" (ex art. 12, Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2003, n. 14 - Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande):
  - a) "installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini";
  - b) "organizzazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo: ossia effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, concerti, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari, l'effettuazione di trattenimenti, ovvero

di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti”;

- *vendita di bevande per asporto*: attività di vendita senza servizio finalizzata al consumo nelle adiacenze dei locali, solitamente collegata agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed agli esercizi artigianali di produzione di beni alimentari;

## CAPITOLO II – PARTE SPECIALE

### TITOLO I - TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

#### **Art. 4 – Indicazioni operative a tutela dei cittadini per la tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali**

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale, eventualmente avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad assicurare la tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali, contribuendo altresì a contenere il fenomeno di degrado urbano e disturbo alla quiete pubblica e promuovendo la libera e corretta fruizione degli spazi pubblici:

- a) assicurando la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e, comunque, nell'arco di una distanza del raggio di massimo mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari sono tenuti, a tal fine anche a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività (compresi i portacenere) e la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali (consentendone l'utilizzo gratuito al pubblico);
- b) adottando, al fine di prevenire, evitare, o fare cessare, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi, aree o luoghi interni ed esterni ai locali nell'arco di un raggio di massimo mt. 10 dagli ingressi dei locali, genera disturbo alla quiete pubblica (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: affollamenti e rumori eccessivi, diffusione di canti, chiacchiericci chiassosi, da parte di una molteplicità di avventori o frequentatori) ovvero costituisce ostacolo al passaggio pedonale, veicolare o all'accesso alle abitazioni, le seguenti misure:
  - esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;
  - avvisare le forze dell'ordine, qualora i comportamenti di cui sopra, si rivelassero incontrollabili o fonte di degrado urbano, della quiete pubblica e/o lesivi della sicurezza o dei diritti soggettivi delle persone;
  - non collocare contenitori porta bicchieri e/o bevande su mensole, davanzali, etc., esterni ai locali (se non a seguito di espressa

autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ovvero della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 13 del presente Regolamento);

- non collocare erogatori ovvero spillatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio;
- sgomberare, per l'orario di chiusura del pubblico esercizio, l'area oggetto di occupazione dai dehors di cui ai punti 1 e 4 del relativo regolamento (tavoli, sedie e ombrelloni) o comunque di renderli inutilizzabili da eventuali passanti.

2. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo:

- qualora ascrivibile a circoli privati abilitati alla somministrazione, ad esercizi commerciali o ad esercizi artigianali alimentari, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 1.000,00 con il pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00. Fatta salva la sanzione di cui sopra, nel caso in cui l'esercente non rispetti le indicazioni operative a tutela degli abitati delle aree limitrofe ed esplicitate nel presente articolo, l'attività è sospesa fino a tre giorni.
- qualora ascrivibile a pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 19 della Legge Regionale n. 14 del 2003 e s.m.i., comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art 17-bis, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con importo da Euro 154,00 ad Euro 1.032,00. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In caso di recidiva (seconda violazione nel corso di uno stesso anno, anche se si è proceduto all'oblazione della sanzione mediante pagamento in misura ridotta), oltre alla predetta sanzione pecuniaria, si procederà alla revoca della eventuale concessione temporanea di suolo pubblico. Fatte salve le sanzioni di cui sopra, nel caso in cui l'esercente non rispetti le indicazioni operative a tutela degli abitati delle aree limitrofe ed esplicitate nel presente articolo, l'attività è sospesa fino a tre giorni, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003 come modificato dall'art. 3, commi 4 e 5 della Legge Regionale n. 6 del 21/05/2007.

#### **Art. 5: - Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso di alcool**

1. Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche e dell'abbandono di contenitori di bevande in vetro in strade, piazze, etc., che sovente vengono consumate anche al di fuori degli esercizi pubblici (e delle aree in concessione) senza alcun riguardo per il decoro, la sicurezza o l'incolumità delle persone, comportando altresì intralcio e turbativa alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine, **sono vietate, a far tempo dalle ore 22.00, fino alle ore 06.00:**

- a. ai titolari di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ivi compresi gli ambulanti itineranti, la vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro;
- b. ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci la vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; è invece consentita agli stessi la somministrazione o la vendita di bevande

alcoliche in qualsiasi contenitore e non alcoliche in contenitori di vetro per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all'interno dei locali autorizzati;

- c. ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) la vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; agli stessi è consentita, la vendita di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e non alcoliche in contenitori di vetro purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali;
- d. ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per asporto (o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo) di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro; agli stessi è consentita la somministrazione di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e non alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza (c.d. Dehors); Tale limitazione non si applica in caso di somministrazione mediante utilizzo di bicchieri in plastica con apposizione del logo/nome locale, previo pagamento di cauzione a rendere dell'importo non inferiore ad 1 (uno) Euro. Gli standard dei bicchieri in plastica con apposizione del logo/nome locale, sono specificati in apposita nota allegata al presente Regolamento.

2. I titolari o gestori delle attività di cui al precedente comma 1 sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza (Dehors), apposito regolamento di consumo.
3. In occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche di cui ai punti precedenti, anche su richiesta dell'interessato.
4. È fatta salva, in ogni caso, la consegna a domicilio;
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 200,00 a Euro 1.000,00, con il pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, in caso di recidiva (seconda violazione nel corso di uno stesso anno, anche se si è proceduto all'oblazione della sanzione mediante pagamento in misura ridotta), oltre alla predetta sanzione pecuniaria, si procederà alla sospensione dell'attività fino a tre giorni.

#### **Art. 6 - Indicazioni operative in materia di acustica.**

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono tenute al rispetto dei limiti di emissioni sonore di cui al DPCM 14/11/1997 ("Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" <sup>v</sup>) e dalla Zonizzazione Acustica Comunale (Zac).
2. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 3, secondo alinea, è assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati, delle attività commerciali di vendita e delle attività artigianali di vendita di beni alimentari.

3. Per finalità di tutela della quiete pubblica e contenimento dell'impatto acustico esterno e, fatte salve eventuali ulteriori limitazioni disposte dalla regolazione comunale settoriale, nell'ambito del centro storico e nelle aree a prevalenza residenziale, come delimitate dalla vigente strumentazione urbanistica comunale:

- l'esercizio delle attività accessorie di cui all'art. 12, comma 1, della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i., dopo le ore 22.00 e fino alle ore 07.00, dovrà avvenire a porte e finestre dell'esercizio chiuse (compresi eventuali Dehors chiusi), fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio degli avventori, e degli operatori in caso di somministrazione su area pubblica. La previsione di cui sopra, al fine di minimizzare gli impatti esterni, può essere derogata unicamente a seguito della presentazione della documentazione di impatto acustico mediante la quale si dimostri che le fonti sonore direttamente riconducibili all'esercizio non perturbano il clima acustico esterno.
- l'esercizio delle attività accessorie di cui all'art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i., al fine di minimizzare gli impatti esterni, può avvenire, nel rispetto delle disposizioni stabilite dagli artt. 9, 10 e 14 del vigente Regolamento per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee<sup>1</sup>, unicamente previa sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 13 del presente Regolamento; al fine di agevolare le funzioni di vigilanza, gli esercenti dovranno esporre, all'esterno dei locali, il titolo abilitativo alla specifica attività accessoria esercitata, ovvero i riferimenti dello stesso;

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 200,00 a Euro 1.000,00, con il pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00.

Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 3 del presente articolo comporta, altresì, l'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea delle forme di diffusione sonora provenienti dall'esercizio medesimo fino a 30 gg. e della sospensione dell'attività fino a tre giorni (da applicarsi in caso di recidiva), ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis del vigente Regolamento per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee.

## TITOLO II – ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

### **Art. 7 – Orari della città**

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, così come definite dal D.lgs. 114/98 e s.m.i. e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente.
2. In attuazione dell'art. 41 Costituzione e della Legge Regionale 4 dicembre 2003 n. 24, con cui è stato attribuito ai Comuni l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, ed in armonia con il disposto dell'art. 3 comma 1 lett. d) del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 e dei commi 1 e 2 dell'art. 31 del Decreto Legge 201/2011, convertito con legge n. 214/2011 e dell'art. 1, commi 1 e 2 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni con L. 24 marzo 2012 n. 27, per finalità di salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano nonché del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine

---

<sup>1</sup> Allegato A) al presente Regolamento



pubblico, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.<sup>vi</sup>, il Sindaco, nel rispetto dei principi di necessità, ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione, può stabilire con Ordinanza fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alle specificità delle particolari zone/comparti.

Tali orari, fatto salvo quanto specificato nel successivo comma 3, nell'ambito dell'area monumentale storica centrale, come delimitata dalla vigente strumentazione urbanistica, non potranno superare le ore 24.00 dalla domenica al giovedì e le ore 01.00 il venerdì, il sabato e i prefestivi;

3. Le Ordinanze sindacali di cui al precedente comma 2 possono contemplare possibili deroghe agli orari stabiliti, con riferimento a singoli esercizi o interi comparti omogenei, a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra esercenti e Comune, eventualmente anche diversificati in relazione alle specificità dell'attività ovvero delle problematiche del comparto, che comportano l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e contemperare i vari interessi in questione e la previsione, in caso di reiterate violazioni da parte degli esercenti, della riduzione degli orari di partenza, ovvero della modifica delle condizioni di esercizio dell'attività, eventualmente anche sulla base di sistemi incentivanti i comportamenti virtuosi. La concessione di tali deroghe presuppone, inoltre, che l'esercizio interessato non sia stato destinatario di accertamenti di violazioni amministrative o, comunque, di procedimenti sanzionatori nei sei mesi antecedenti.

3 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, non si applicano nei confronti delle attività di somministrazione caratterizzate da esclusiva ospitalità interna ai locali, ovvero in strutture temporanee di cui alle tipologie 6, 7 e 8 (strutture chiuse) dell'art. 1, comma 4, del vigente Regolamento Dehors. Tali attività non sono assoggettate ad alcuna limitazione oraria, sempreché siano insonorizzate con certificazione ARPA e non inducano stazionamenti permanenti della clientela all'esterno del locale.

4. Gli esercenti l'attività commerciale al dettaglio in sede fissa (ex art. 11 comma 3 del D.lgs. 114/98 e s.m.i.) e di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 16 comma 3 della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i.), devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione. Ai sensi dell'art. 16, comma 4 della Legge Regionale 14/2003, gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare, altresì, al Comune l'orario prescelto entro 30 giorni dalla data di acquisizione di efficacia del presente atto regolamentare, nonché le eventuali successive variazioni prima della relativa applicazione.

5. La violazione delle Ordinanze di cui al comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 1.000,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00. Le predette Ordinanze potranno disporre eventuali ulteriori sanzioni collegate alle violazioni del sistema incentivante i comportamenti virtuosi.

## **Art. 8 – Ulteriori misure di tutela degli abitati**

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.<sup>vii</sup>, con riferimento alle attività di cui al presente regolamento e in coerenza con il disposto di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 ed all'art. 1, comma 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con Legge 24 marzo 2012 n. 27, per finalità di salvaguardia della salute dei cittadini,

della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano nonché dei beni culturali, in zone identificate e delimitate del territorio, anche in relazione a particolari categorie merceologiche, può, con propria ordinanza, prescrivere specifiche condizioni o modalità di esercizio ovvero interdire totalmente - o sottoporre a specifiche condizioni/limitazioni - la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche.

2. La violazione delle Ordinanze di cui al comma 1, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 1.000,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00.

#### **Art. 9 - Concessioni Dehors**

1. La Giunta Comunale, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del "*Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)*", per ragioni di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 35 comma 1 bis del Regolamento comunale per l'"*Occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del canone*" e dell'art. 2 comma 1 bis del "*Regolamento comunale per la Disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (Dehors)*"<sup>2</sup>, può subordinare il rilascio di nuove concessioni "Dehors" o il rinnovo delle stesse ovvero condizionarne gli orari di concessione, alla sottoscrizione di specifici accordi tra Comune e titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, diretti a minimizzare l'impatto sul suolo pubblico derivante dalle stesse.

#### **Art. 10 - Referenti per la Sicurezza**

1. Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, i titolari dei pubblici esercizi, dei circoli privati e degli esercizi artigianali alimentari, possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. Nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via gli esercenti, singolarmente o consorziandosi, potranno farsi coadiuvare da personale di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 11 - Restrizioni viabilistiche**

1. Non potranno essere concesse restrizioni viabilistiche, sia con riferimento a singoli esercizi che a interi comparti, se non a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
2. Specifiche deroghe alle previsioni di cui al comma precedente potranno essere concesse, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, anche su richiesta dell'interessato.

---

<sup>2</sup> Allegato B al presente Regolamento

### TITOLO III – APERTURA E TRASFERIMENTO DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

#### **Art. 12 – Norma transitoria: inibizione all’apertura di nuovi Pubblici Esercizi a titolo prevalente nell’ambito della zona monumentale ed al trasferimento in tale ambito da altre zone della città.**

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i.<sup>viii</sup> e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1879 del 23/11/2009, e in piena coerenza con vincoli posti dalle recenti norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche, tenuto conto della accertata sussistenza di oggettivi problemi di sostenibilità sociale e ambientale e di accessibilità, per finalità di salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, nonché dei beni culturali, è disposta l’inibizione all’apertura, all’interno dell’area del centro storico, come delimitato dagli strumenti urbanistici, di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande a titolo prevalente, nonché il trasferimento delle suddette da altri comparti della città.
2. Possono essere fatte salve, previa sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 13 del presente Regolamento, eventuali deroghe concesse in relazione a formule di somministrazione a basso impatto, caratterizzate da:
  - a) esclusiva ospitalità interna ai locali ovvero in strutture temporanee di cui alle tipologie 6, 7 e 8 del vigente “Regolamento per la disciplina dell’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)”;
  - b) ospitalità interna ai locali e in strutture temporanee di cui alle tipologie 1, 2, 3, 4 e 5 del vigente “Regolamento per la disciplina dell’occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors), con occupazione esterna che non si protragga oltre le ore 22.00;

Le attività aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) del presente comma non sono assoggettate ad inibizione, sempreché i locali e i dehors chiusi siano insonorizzati con certificazione ARPA e non inducano stazionamenti permanenti della clientela all’esterno degli stessi.

3. La disposizione di cui al comma 1 vale fino all’approvazione di norme del Regolamento Urbanistico Edilizio volte a regolamentare le destinazioni d’uso per le attività di esercizio pubblico in relazione all’impatto ambientale indotto, nonché all’individuazione negli strumenti di pianificazione territoriale di aree specificatamente destinate al divertimento e svago, collocate a debita distanza dai centri residenziali tali da contemperare le diverse esigenze: il riposo e la salute dei residenti, lo svago degli avventori e la redditività delle attività economiche.

### TITOLO IV – ACCORDI EX ART. 11 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241

#### **Art. 13 - Contenuti degli accordi ex art. 11 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago.**

1. Gli accordi tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago e la cui sottoscrizione è obbligatoria ai fini della concessione delle deroghe agli orari stabiliti, dovranno prevedere l’assunzione, da parte degli esercenti stessi, di almeno tre degli impegni di seguito elencati (da valutarsi

discrezionalmente da parte dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle specificità dei singoli ambiti territoriali):

- a) Insonorizzazione dei locali (e degli eventuali Dehors chiusi) ovvero apposizione di limitatori agli impianti elettroacustici di diffusione sonora, tarati e certificati da Arpa;
  - b) impegno ad assicurare che la sede stradale davanti all'esercizio, nell'arco di un raggio di massimo mt. 10 dagli ingressi dei locali, venga lasciata libera da persone e cose ad es. mediante l'utilizzo di proprio personale, steward urbani e/o addetti all'assistenza alla clientela; tale impegno dovrà essere necessariamente sottoscritto nell'ipotesi in cui, a seguito di appositi accertamenti operati dagli organi competenti, emerga la necessità di operare un contenimento del clima acustico dell'area;
  - c) posizionamento di cestini/attrattori/drink spot sui marciapiedi adiacenti i locali (con la funzione di mantenere i clienti sui marciapiedi ed evitare l'occupazione della strada); al termine della serata tali supporti dovranno essere rimossi a cura dell'esercente. Gli standard dei cestini/attrattori/drink spot, sono specificati in apposita nota illustrativa allegata al presente Regolamento;
  - d) organizzazione di eventi in collaborazione con Comune e AUSL;
  - e) esecuzione, attraverso propri consulenti tecnici, abilitati in acustica ambientale, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a proprio carico, monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe, al fine di adottare tutte le iniziative necessarie al ripristino dei valori acustici di legge;
  - f) apertura dell'esercizio anche in orari diurni;
  - g) punto Wi-Fi gratuito accessibile durante l'intero orario di esercizio;
  - h) abbellimento locale e pertinenze con fiori, ecc.;
  - i) messa a disposizione di artisti locali o altre attività culturali, di spazi all'interno dei locali, per l'esposizione delle opere artistiche o per l'esecuzione di spettacoli vari.
2. Ulteriori o differenti impegni, potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici;
3. La violazione degli impegni assunti con gli accordi di cui ai commi 1 e 2, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00, oltre alla riduzione degli orari di partenza, ovvero alla modifica delle condizioni di esercizio dell'attività.

#### **Art. 14 – Premialità dei comportamenti virtuosi**

1. Gli esercenti che sottoscrivono gli accordi di cui al precedente art. 13, fatto salvo il disposto di cui all'art. 7 comma 3 ultimo periodo del presente Regolamento, avranno le seguenti premialità:
  - a) prolungamento dell'orario di apertura (da domenica a giovedì ore 1,00; venerdì, sabato e prefestivi dalle 01,00 alle 02,00);
  - b) organizzazione di una serata di movida nei comparti Farini e D'Azeglio, una volta al mese, con chiusura totale della strada ed esenzione, a vantaggio dei soli esercizi virtuosi, dal pagamento del canone Cosap, con concerti di band locali

con palchi e/o pedane messi a disposizione dal Comune; tali concerti dovranno aver luogo tra le ore 20,00 e le ore 23,00;

- c) riconoscimento dei locali virtuosi con loghi e informazioni sul sito del Comune;
- d) promozione da parte del Comune e del G.e.C.C. di iniziative di valorizzazione dei luoghi;
- e) individuazione e messa a disposizione di spazi pubblici a favore dei locali virtuosi con esenzione dal pagamento del canone Cosap, per il periodo estivo, in cui esercitare la somministrazione; gli spazi pubblici saranno individuati in aree a basso impatto rispetto al tessuto residenziale.

### **Art. 15 – Monitoraggio**

1. Al fine di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e misure correttive da adottare, è costituito un apposito organo di monitoraggio, che si riunirà con cadenza mensile costituito, oltre che da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, da n. 8 membri, individuati come segue:
  - n. 4 componenti in rappresentanza di ciascuna categoria di esercenti;
  - n. 2 componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria;
  - n. 2 componenti in rappresentanza dei residenti.

## **TITOLO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 16 - Sanzioni amministrative**

1. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista da ciascun articolo del Regolamento è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, stabilisce l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.
3. Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive.

### **Art. 17 – Entrata in vigore, durata e disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di pubblicazione della deliberazione approvativa.
2. Il presente Regolamento avrà una durata sperimentale di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore, fatta salva la prorogatio fino all'approvazione del regolamento definitivo.
3. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinata nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

## Allegato A

### INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LADISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

#### ART. 9 – DEFINIZIONE

1. Sono *manifestazioni a carattere temporaneo*, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, o le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle **tabelle 1, 2 e 3** allegate al presente Regolamento.

#### ART. 10 – CRITERI E LIMITI

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/1995 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000, devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella **tabella 1** allegata; tale tabella fornisce i seguenti dati: durata degli eventi, numero di giornate massime previste e relativi limiti da rispettare.

2. Nelle altre aree, non individuate nella tabella 1, è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di cui alle **tabelle 2 e 3**.

3. In tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LASlow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

4. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui alle **tabelle 1, 2 e 3**, comprese quelle previste in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, necessitano di autorizzazione da richiedere all'Amministrazione Comunale almeno 35 giorni prima della data di inizio, secondo le modalità individuate nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale. La domanda deve essere sempre corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

**4 bis. Le manifestazioni a supporto di altre attività (pubblici esercizi), qualora gli stessi siano ubicati nell'ambito del centro storico e in aree a prevalente destinazione residenziale come definite dalla vigente strumentazione urbanistica, con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, potranno essere autorizzate solo previa sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 13 del vigente "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani";**

5. Per l'esibizione di complessi bandistici e/o cori privi di amplificazione, la richiesta di cui al precedente comma 4 dovrà essere sottoposta ad una preventiva valutazione di Arpa, che dovrà esprimersi in relazione alla eventuale necessità di presentazione della relazione tecnica-acustica.

6. Non sono soggetti ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di giunta comunale, i trattenimenti caratterizzati da musica e/o canto privi di amplificazione e prodotti al massimo da due strumenti ed una voce.

## **ART. 14 - SANZIONI**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da € **285,23 a € 10.329,14** ai sensi del comma 3 dell'art.10 della L. n.447/1995, irrogate secondo la procedura prevista dalla legge n. 689/1981.

**1 bis. L'effettuazione di manifestazioni a supporto di altre attività (pubblici esercizi), in difetto della prescritta autorizzazione amministrativa di cui al precedente art. 10 comma 4 bis, comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea delle forme di diffusione sonora provenienti dall'esercizio medesimo fino a 30 gg. e, in caso di recidiva (che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto all'oblazione della sanzione mediante pagamento in misura ridotta), della sospensione dell'attività fino a tre giorni.**

## **Allegato B**

### **INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COSAP**

#### **ART. 35 - Modifica, sospensione, revoca della concessione**

1. Il Comune, per ragioni sopravvenute di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene e dell'ambiente, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato; per gli stessi motivi può imporre nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione di un equo ristoro per le spese documentate ed accertate sostenute per la installazione dell'impianto o struttura da rimuovere.

**1 bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, il Comune può subordinare il rilascio di nuove concessioni "Dehors" o il rinnovo delle stesse ovvero condizionarne gli orari di concessione alla sottoscrizione di specifici accordi tra Comune e titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, diretti a minimizzare l'impatto sul suolo pubblico derivante dalle stesse.**

2. Il Comune, in particolare, può sospendere temporaneamente, con atto motivato, l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali o per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
- per cause di forza maggiore (come ad es. incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti).

3. In caso di revoca o modifica della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare nelle condizioni iniziali il bene occupato entro il termine stabilito dal Comune. In caso di mancata ottemperanza al ripristino provvede d'ufficio e coattivamente il Comune a spese del concessionario.

4. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di forza maggiore od esigenze inderogabili dei pubblici servizi.

5. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale del canone annuale pagato anticipatamente dal concessionario, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in proporzione della mancata occupazione effettiva, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità.

6. La modifica della concessione, parziale o totale, può essere chiesta dal titolare della concessione medesima per specifiche e motivate esigenze che vengono sottoposte ad istruttoria da parte dell'ufficio come le nuove istanze.

### **INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DEHORS**

#### **ART. 2 - Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei "Dehors"**

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

**1 bis. Il Comune, ai sensi dell'art. 35 comma 1 bis del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del canone, per ragioni di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione, della sicurezza stradale, dell'igiene e dell'ambiente, può subordinare il rilascio di nuove concessioni "Dehors" o il rinnovo delle stesse ovvero condizionarne gli orari di concessione**



**alla sottoscrizione di specifici accordi tra Comune e titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, diretti a minimizzare l'impatto sul suolo pubblico derivante dalle stesse.**

2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

---

**<sup>i</sup> Art. 118 della COSTITUZIONE ITALIANA**

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

**<sup>ii</sup> D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

Art. 13. Funzioni.

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

**Art. 31, comma 2) del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, Esercizi commerciali**

2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.

**<sup>iii</sup> (art 3 D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148) Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche**

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

- 
- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
  - b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
  - c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
  - d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
  - e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

**<sup>iv</sup> D.M. 5 agosto 2008. Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana»;

Tenuto conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale - come sancito all'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione - è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

**Art. 1. Incolumità pubblica e sicurezza urbana**

Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

**Art. 2. Interventi del sindaco**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

v

#### **Tabella A - classificazione del territorio comunale (art. 1)**

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita' di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita' industriali e prive di insediamenti abitativi

**Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)**

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attivita' umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

<sup>vi</sup> **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

**50. Competenze del sindaco e del presidente della provincia.**

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

---

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

vii **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [\(1\)](#). Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.** Art. 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

---

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto (78).

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza (79).

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica (80).

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione (81) (82).

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana (83) (84).

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento (85).

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato (86).

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4 (87).

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può

---

altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale (88).

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

**<sup>viii</sup> Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande Art. 4**

6. I Comuni, nello stabilire i criteri di cui al comma 2, possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree od oggetto di deroga ai sensi di quanto stabilito all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1999.